



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 23 maggio 2012, n. 111

DGR n. 53 del 19 gennaio 2012. Adempimenti conseguenti relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani Bacino LE/2 (ATO LE/2)

L'anno 2012 addì 23 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 727 del 14/06/2011, acquisita al prot. Servizio Ecologia n. 7638 del 22/06/2011, il Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani Bacino LE/2, trasmetteva a questo Ufficio copia del documento di Valutazione Ambientale Strategica inerente il Piano d'Ambito, comunicando la data di pubblicazione sul B.U.R.P. n. 29 del 24/02/2011 e precisando che per lo stesso non sono state prodotte osservazioni.

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii - parte seconda - in merito alle procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTA la Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008);

VISTA la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e DGR 14 marzo 2006, n. 304 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, il quale in merito alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'art. 201 comma 3 stabilisce che "l'Autorità d'ambito organizza il servizio e

determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 21.05.2008, n. 8621, pubblicata sul B.U.R.P., n. 89 del 6.6.2008, con la quale sono state approvate le “Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani”;

VISTA la l.r. 31 dicembre 2009 n. 36 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152” la quale, tra l'altro, dispone che “l'Autorità d'Ambito approva e aggiorna il PdA, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006”;

VISTA la l. 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del d.l. 25 gennaio 2010 n. 2 la quale all'art. 186 bis dispone che “decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”;

VISTA la l.r. 6 luglio 2011 n. 14 la quale all'art. 31 stabilisce che “A partire dal 1 gennaio 2012, gli Ambiti territoriali ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei), ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese. Per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”;

VISTO il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 con cui “il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012”;

VISTO l'art. 26 della l.r. 30 dicembre 2011 n.38, che, considerato il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, proroga il termine di cui all'art. 31 della citata l.r. n.14 al 30 aprile 2011 e stabilisce che “fino alla individuazione dei nuovi soggetti di gestione degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le attuali Autorità d'Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni”;

VISTO, inoltre, che lo stesso art. 26 della citata l.r. 30 dicembre 2011 n.38 stabilisce che “al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall'articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d'Ambito già adottati dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i poteri sostitutivi”;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con DGR 19 gennaio 2012, n. 53 ha ritenuto “non più necessario proseguire i procedimenti amministrativi in corso in materia di VAS dei Piani d'Ambito” e ha disposto di “demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia gli

adempimenti di propria competenza in relazione alla archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani d'Ambito”;

CONSIDERATO che, per la procedura in oggetto, alla luce delle sopravvenienze normative di rango nazionale e regionale nonché delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale, non sussistono le condizioni per il prosieguo della procedura di VAS in ragione della sopravvenuta soppressione della Autorità d'ambito territoriale ottimale Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani Bacino LE/2 (ATO LE/2), quale Autorità procedente;

RITENUTO pertanto di dover procedere, secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR 19 gennaio 2012, n. 53, all'archiviazione del procedimento amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 per il Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti in oggetto;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere improcedibile l'istanza presentata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani Bacino LE/2 (ATO LE/2) volta ad ottenere il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e smi per il Piano d'Ambito per la Gestione dei Rifiuti relativo all'ATO LE/2;

- di procedere, secondo quanto disposto dalla DGR n. 53 del 19/01/2012, all'archiviazione del relativo procedimento amministrativo;

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Alezio, Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Corsi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano la Chiesa e Zollino, al Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può essere proposto nei termini di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia

Ing A. Antonicelli

Il dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto
